

Scheda sintetica

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua
COM(2018) 337 final del 28 maggio 2018.

Breve descrizione dell'atto:

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea intende rispondere alla necessità di affrontare a livello europeo il problema della salvaguardia delle risorse idriche, rafforzando il quadro normativo di riferimento. La Comunicazione della Commissione europea «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM (2015) 614), in particolare, ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell'acqua, tra cui un'azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee. Nelle sue conclusioni sulle comunicazioni della Commissione europea riguardanti il Piano d'azione sull'economia circolare e la gestione sostenibile delle risorse idriche (11902/16), il **Consiglio** preso atto dell'intenzione di trattare la questione del riutilizzo dell'acqua con una nuova proposta legislativa. Inoltre, il **Parlamento europeo**, nella sua risoluzione del settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» e il **Comitato europeo delle regioni**, nel suo parere del dicembre 2016 sul tema “Un sistema efficace di gestione dell'acqua: un approccio a soluzioni innovative” hanno incoraggiato la Commissione ad elaborare un quadro legislativo in materia di riutilizzo idrico.

La proposta di regolamento, quindi, è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione europea del 2017 e del 2018, in quanto contribuisce alle priorità politiche finalizzate alla promozione di un'economia più circolare, inoltre, dovrebbe integrare il quadro normativo di riferimento per la futura modernizzazione della politica agricola comune e contribuire alla realizzazione da parte dell'UE degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS n. 6 sull'acqua pulita e i servizi igienici, che mira ad aumentare considerevolmente il riciclaggio e il riutilizzo delle acque depurate a livello mondiale entro il 2030.

L'obiettivo generale della proposta, quindi, è contribuire a alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l'UE, nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici, incrementando le pratiche di riutilizzo dell'acqua, in particolare con riferimento all'irrigazione agricola. La definizione di prescrizioni minime armonizzate (in particolare i principali parametri di riferimento concernenti gli agenti patogeni) sulla qualità delle acque depurate e sul monitoraggio, insieme a compiti armonizzati di gestione dei rischi dovrebbe consentire di garantire parità di condizioni per chi opera per il riutilizzo dell'acqua e per coloro che sono colpiti da scarsità idrica, prevenendo i potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acque depurate, e la protezione della salute e dell'ambiente, con la conseguenza di aumentare la fiducia nei confronti delle pratiche di riutilizzo dell'acqua. L'adozione in tempi brevi di queste misure potrebbe, inoltre, contribuire a ridurre lo stress idrico negli Stati Membri già interessati dal fenomeno e preparare anche i gestori e gli agricoltori ad intervenire tempestivamente in quelle parti dell'UE che nei prossimi decenni subiranno un aumento dello stress idrico.

Si segnala che esistono già due importanti direttive europee che menzionano e incoraggiano il riutilizzo dell'acqua, ma non ne specificano le condizioni, in particolare:

- la **direttiva quadro sulle acque** (2000/60/CE): l'allegato VI, parte B, menziona il riutilizzo dell'acqua come una delle possibili misure supplementari;
- la **direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane** (91/271/CEE): l'articolo 12 della direttiva dispone, tra le condizioni applicabili agli scarichi di acque reflue, che “[l]e acque reflue (...) devono

essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente.

La proposta di regolamento sul riutilizzo dell'acqua, quindi, va esaminata nell'ambito di un approccio di gestione integrata delle risorse idriche, sarà complementare alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, e andrà ad integrare il vigente quadro normativo dell'UE in materia di risorse idriche, in particolare:

- la direttiva quadro in materia di acque, la direttiva sulle acque sotterranee, la direttiva sugli standard di qualità ambientale, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, la direttiva sui fanghi di depurazione, la direttiva quadro sui rifiuti, il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la direttiva sui nitrati;
- il regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

Lo strumento giuridico del regolamento, invece della direttiva, è stato valutato come il più appropriato per raggiungere per il conseguimento degli obiettivi, in quanto:

- la normativa sarebbe direttamente applicabile agli operatori del settore (parallelamente agli Stati membri), favorendo così la penetrazione del mercato, potenzialmente anche in quegli Stati membri che attualmente non si sono confrontati al problema della scarsità delle risorse idriche, ma che stanno sviluppando tecnologie «verdi». La sua adozione, quindi, potrebbe avere un impatto positivo su ricerca e innovazione e incentivare lo sviluppo delle migliori tecnologie e a nuove opportunità commerciali nel mercato interno;
- un regolamento entrerebbe in vigore molto più rapidamente di qualsiasi eventuale futura modifica della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (per la quale la valutazione in corso dovrebbe essere completata nel 2019; di conseguenza un'eventuale successiva proposta legislativa di modifica sarebbe possibile solo a seguito di un processo di valutazione d'impatto), conseguendo così più rapidamente l'obiettivo principale, ovvero affrontare il problema della scarsità di risorse idriche.

La trasparenza e l'accesso all'informazione sono aspetti cruciali per promuovere la fiducia tra gli utilizzatori e il pubblico in generale, anche per quanto riguarda la sicurezza delle acque depurate. Pertanto, la proposta di regolamento pone l'accento più sulle informazioni al pubblico che sui tradizionali obblighi di comunicazione. Le disposizioni in materia di controllo saranno principalmente imposte ai gestori degli impianti di depurazione e gli Stati membri saranno tenuti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni via Internet.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal **19 giugno 2018** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 19 luglio 2018.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.